



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Filippo D'Aquino	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Revocatoria;
legittimazione
commissario
liquidatore

Ud. 26/3/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 28339/2021 r.g. proposto da:

in concordato preventivo, con sede in

in persona del commissario liquidatore dottor _____,

giusta autorizzazione del G.D. in data 5/10/2021, rappresentata e difesa, in
virtù di procura speciale in calce al ricorso

- **ricorrente** -

contro

" _____
", con sede legale e Direzione Generale in
_____, in persona del Direttore Crediti Speciali, Dott.
_____, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in

atti

- **controricorrente** -



contro

“

”

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 502/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione del 6.11.2009 il commissario liquidatore della società , ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni in data 7.7.2018, omologato in data 17.12.2008, proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti di , per sentire dichiarare l'inefficacia delle rimesse solutorie, per complessivi € 81.733,57, effettuate successivamente alla presentazione della domanda di concordato sui conti correnti n. 280645 e n. 15854 aperti presso la predetta banca.

2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ovvero, in subordine, la rideterminazione della somma dovuta. In corso di causa, interveniva la società in persona del suo legale rappresentante per ratificare l'operato del commissario liquidatore e aderire alle domande dallo stesso proposte.

3. Con sentenza n. 487/2018 del 12.4.2018, il Tribunale di Crotone, riconosciuta la legittimazione processuale del commissario liquidatore, dichiarava l'inefficacia delle rimesse effettuate per il minore importo di € 51.280,65.

4. interponeva gravame, deducendo in sintesi, attraverso la formulazione di sette motivi di appello e per quel che interessa nella presente sede, il difetto di legittimazione attiva del commissario liquidatore (nel primo motivo di appello), nonché l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti dell'azione revocatoria e la violazione delle norme che in materia concorsuale disciplinano le rimesse bancarie, i contratti in corso di esecuzione e l'operatività della compensazione.



5. Con sentenza n. 502/2021 del 13.4.2021, la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava il difetto di legittimazione attiva del commissario liquidatore e, per l'effetto, assorbiti i restanti motivi di appello e previa integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande originariamente proposte.

2. La predetta sentenza è stata impugnata da in concordato preventivo con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la " " ha resistito con controricorso.

" ", intimato, non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 66, 169 e 182 l.f., degli artt. 1977, 1979 e 2091 c.c. e dell'art. 81 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.".

1.1 Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle norme sopra indicate per aver escluso la legittimazione del commissario liquidatore, nominato con decreto di omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni, ad esperire l'azione revocatoria ordinaria, legittimazione riconosciuta invece dalla Corte territoriale in capo ai singoli creditori.

1.2 La censura è infondata.

La decisione risulta infatti conforme ai principi affermati in tema di legittimazione attiva dalla giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla posizione del commissario liquidatore.

Sul punto va ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno



capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33422 del 17/12/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 286 del 09/01/2023; Sez. L., Ordinanza n. 23520 del 20/09/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4728 del 25/02/2008).

Alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 26.3.2025

Il Presidente
Francesco Terrusi

